

**CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI FINANZIAMENTI
AGEVOLATI CON I FONDI DI ROTAZIONE**

TRA

FINPIEMONTE S.p.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale dott.ssa Mariateresa Buttigliengo, nata a Torino il 25 maggio 1965, domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Gaia Orsini di Torino, in data 28.1.2022, rep. n. 4491, registrata a Torino in data 3.2.2022 n. 4729, (nel seguito denominata Finpiemonte)

E

Banca XXXXXX,

.....

.....

.....

.....

(nel seguito Banca)

e quando congiuntamente Parti

PREMESSO

1. che con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti; in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
2. che ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.";
3. che Finpiemonte, in virtù della predetta Convenzione Quadro e degli specifici contratti di affidamento stipulati con le singole Direzioni Regionali, è assegnataria di fondi di rotazione (Fondi Rotativi) disposti dalla Regione Piemonte e/o da altri Enti Pubblici, per la concessione, tramite le banche convenzionate, di specifici finanziamenti agevolati a sostegno dell'economia regionale;
4. che Finpiemonte intende regolare, con la presente Convenzione, l'utilizzo dei Fondi Rotativi, a costi particolarmente contenuti, per l'erogazione da parte della Banca di co-finanziamenti agevolati (Contratti di Finanziamento) alle imprese beneficiarie in possesso dei requisiti e che attuino le iniziative previsti dagli specifici Bandi e Misure

di riferimento affidate dalla Regione (e/o da altri Enti Pubblici) a Finpiemonte;

5. che per l'erogazione dei finanziamenti e l'incasso delle rate di rimborso degli stessi, Finpiemonte si avvarrà di una Banca Tesoriera, presso la quale saranno depositati i fondi pubblici da utilizzare per l'erogazione dei finanziamenti e presso la quale saranno versate da parte delle Banche convenzionate le rate di rimborso pagate dalle imprese beneficiarie, nonché tutte le somme ad altro titolo incassate a valere sui medesimi finanziamenti in caso di sofferenza o in conseguenza dei provvedimenti di revoca a qualunque titolo adottati;
6. che la Banca è interessata a disciplinare e promuovere tale tipo di operatività tra le Parti, secondo le disposizioni della presente Convenzione Quadro (Convenzione) previa adesione alle singole misure di cui Finpiemonte si impegna a fornire adeguata scheda tecnica tenendo fermi tutti gli aspetti già regolati dal presente Accordo Quadro.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

1. La presente Convenzione disciplina tra le Parti la concessione, erogazione e recupero delle somme erogate con l'intervento dei Fondi Rotativi di cui in premessa, previa adesione alle singole misure di cui Finpiemonte si impegna a fornire scheda tecnica di misura (Scheda Tecnica di Misura).

Art. 3 – Natura e contenuto delle Misure agevolate

1. Con riferimento a ciascun Fondo Rotativo cui la Banca aderirà, Finpiemonte provvederà a fornire le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle singole operatività disciplinando in particolare:
 - a) i requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti beneficiari ammissibili;
 - b) le finalità e le tipologie degli investimenti e degli interventi ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziabilità;
 - c) i limiti minimi e massimi dei finanziamenti accordabili, la durata degli stessi, l'entità (misura massima e minima e percentuale dell'impegno fondi Banca/Fondi Pubblici) e le modalità di applicazione delle agevolazioni da riconoscere ai soggetti beneficiari ammissibili;
 - d) le procedure di presentazione delle domande, nonché le competenze istruttorie ed indicazioni circa l'esame della documentazione richiesta a corredo delle pratiche.
2. La concessione delle agevolazioni relative alla quota di Finpiemonte si inserisce nell'ambito degli interventi pubblici di incentivazione e sviluppo delle imprese piemontesi ed è disciplinata dal D.Lgs. n.123/1998 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma

dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Art. 4 – Ammissibilità ai finanziamenti

1. Finpiemonte, o altro Ente pubblico, ove previsto, provvederà ad esprimere, per ciascuna domanda presentata, il proprio parere sulla conformità della stessa alle finalità ed ai requisiti di merito e di priorità, previsti dai Bandi e dalle disposizioni attuative connesse ai singoli Fondi di Rotazione (Disciplina di riferimento), dichiarando conseguentemente l'ammissibilità ai finanziamenti con i benefici previsti dal relativo Fondo Rotativo.

Art. 5 – Concessione ed erogazione dei finanziamenti

1. La Banca si dichiara disponibile, previa stipula della presente Convenzione ed adesione alle singole Schede Tecniche di Misura, ad esaminare, in piena autonomia di giudizio e secondo i propri criteri di affidabilità, richieste di finanziamento secondo le finalità esposte negli specifici programmi d'intervento, da effettuarsi con mezzi propri, in concorso con fondi pubblici ed inoltre a gestire, come mandataria senza rappresentanza di Finpiemonte, le somme che da questa le saranno trasferite per la concessione dei finanziamenti.
2. La Banca, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della concessione del finanziamento da parte di Finpiemonte, adotta, previa richiesta del prestatore, la decisione di accordare il finanziamento, che sarà comunicata anche a Finpiemonte, ovvero esprime parere negativo. Detta comunicazione, redatta su modulo standard predisposto da Finpiemonte, allegato alla presente Convenzione, dovrà contenere, in caso di esito positivo:
 - a) l'importo e la durata del finanziamento deliberato;
 - b) i dati finanziari (a titolo esemplificativo: parametro di riferimento, spread, ammortamento etc...);
 - c) eventuali garanzie sul finanziamento.
3. Ove previsto dalla Disciplina di riferimento, la Banca potrà esprimere parere in merito all'accoglimento della richiesta di finanziamento, prima della presentazione a Finpiemonte della domanda di accesso ai benefici di cui allo specifico Fondo Rotativo. In tal caso il parere della Banca si intende sottoposto a condizione risolutiva in caso di esito negativo della successiva istruttoria di Finpiemonte.
4. A sostegno dell'operazione, la Banca potrà acquisire sull'intero finanziamento le garanzie reali e personali ritenute, caso per caso, più idonee, fermo restando il privilegio generale spettante a Finpiemonte ex art. 9 d.lgs.123/1998, nel caso di revoca dell'agevolazione da parte di Finpiemonte.
5. L'erogazione della quota di finanziamento pubblico sarà gestita con le modalità di addebito sul conto corrente di Finpiemonte, mediante lettera di autorizzazione al prelievo, cui la Banca si impegna ad attenersi.

Art. 6 – Caratteristiche dei finanziamenti

1. La forma tecnica consiste in un finanziamento "a scadenza", di importo fino al 100%

dell'investimento/progetto ammesso.

2. Il rimborso del finanziamento è stabilito in rate semestrali (30/6 - 31/12) o trimestrali a quote capitali costanti posticipate (31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12). Le scadenze di ammortamento e pre-ammortamento, nonché di pre-ammortamento tecnico, saranno indicate nelle istruzioni relative ai singoli Interventi. L'applicazione di un eventuale preammortamento tecnico non può comunque comportare lo slittamento della scadenza dell'ultima rata di ammortamento oltre il termine ultimo, se previsto dalla Disciplina di Riferimento.
3. La quota di finanziamento concessa con i fondi pubblici sarà prestata a tasso "zero" o ad un tasso "agevolato" inferiore alle condizioni di mercato.
4. Alla quota di finanziamento residua concessa con fondi bancari verrà applicato un tasso di interesse annuo pari:
 - All'Euribor rilevato come da standard operativi in uso dalla Banca, maggiorato di uno spread in funzione delle valutazioni di merito creditizio (tasso variabile);
 - all'Eurirs, rilevato come da standard operativi in uso dalla Banca, maggiorato di uno spread in funzione delle valutazioni di merito creditizio (tasso fisso).

Il beneficiario esprimerà discrezionalmente, tramite la Banca, la propria preferenza per il tasso variabile o fisso.

La Banca si impegna a comunicare a Finpiemonte gli spread minimi e massimi applicate ai singoli interventi e le eventuali successive variazioni, per consentire a Finpiemonte di darne adeguata informativa ai beneficiari sul proprio sito web.

Art. 7 - Obbligazioni della Banca – Invio piani di ammortamento, retrocessione rate, flussi e informativa periodica

1. La Banca si impegna a inserire nel contratto di finanziamento:
 - a) nella parte relativa agli obblighi e dichiarazioni della parte finanziata, che il beneficiario dichiara di prendere atto e conoscere che:
 - la concessione delle agevolazioni relative alla quota di Finpiemonte si inserisce nell'ambito degli interventi pubblici di incentivazione e sviluppo delle imprese piemontesi ed è regolata, oltre che dalla Disciplina di Riferimento, dal D.Lgs. n.123/1998;
 - in caso di inadempienza degli obblighi assunti con la domanda o qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti per l'accesso al finanziamento e comunque, col ricorrere di una o più cause di revoca regolate dalla Disciplina di Riferimento e richiamate nel Contratto di Finanziamento, Finpiemonte potrà adottare la revoca del finanziamento;
 - b) nella parte relativa alla revoca, risoluzione e recupero del finanziamento, che il beneficiario dichiara di prendere atto e conoscere che nel caso di obbligo di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di Finpiemonte, i crediti nascenti dalla revoca stessa sono assistiti da privilegio generale ex lege 123/98.

2. La Banca si impegna a:
 - a) inviare a Finpiemonte i Piani di Ammortamento su casella di posta elettronica dedicata, normale o PEC, o con altro flusso dati telematico, entro il mese successivo dall'erogazione del finanziamento, nonché, su richiesta di Finpiemonte, una copia, in formato elettronico (pdf) del Contratto di Finanziamento sottoscritto con il soggetto beneficiario.
 - b) retrocedere a Finpiemonte le rate incassate alla regolare scadenza, entro 10 giorni lavorativi dall'incasso. Decorso tale termine la Banca sarà tenuta a corrispondere interessi di mora a proprio carico nella misura del tasso legale; sarà possibile stabilire termini diversi, comunque non oltre il mese successivo, da concordare con le singole Banche, in relazione alle loro temporanee esigenze;
 - c) retrocedere le rate pagate in ritardo dal beneficiario unitamente agli interessi di mora a carico dal beneficiario, entro 10 giorni lavorativi dall'incasso; sarà possibile stabilire termini diversi da concordare con le singole Banche in relazione alle loro temporanee esigenze;
 - d) fornire i flussi di rientro delle rate, con la periodicità e le modalità indicate nelle "Specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni sulle movimentazioni", che saranno oggetto di specifico allegato alla presente Convenzione non appena condivise e definite tra le Parti; a tal proposito, sarà possibile stabilire termini e modalità diverse da concordare con le singole Banche in relazione alle loro temporanee esigenze.
3. La Banca deve fornire a Finpiemonte una rendicontazione periodica semestrale, tramite posta elettronica (normale o PEC) o altro flusso dati telematico, riportante i seguenti dati:
 - a) agevolazione di riferimento e nominativo del beneficiario, numero finanziamento e ove disponibile NDG della banca;
 - b) stato del credito (*in bonis, past due, incaglio, sofferenza, revoca*)
 - c) importo erogato
 - d) importo restituito
 - e) importo residuo da restituire
 - f) eventuali azioni intraprese per il recupero del credito
 - g) eventuali note sul beneficiario e/o sul finanziamento.

Le informazioni relative ai punti f) e g) potranno essere fornite con modalità diverse da concordare con le singole Banche in relazione alle loro esigenze.

Art. 8 – Estinzione anticipata – Rimborso

1. Il soggetto beneficiario potrà chiedere a Finpiemonte l'estinzione anticipata totale del finanziamento. Finpiemonte, esaminata la richiesta, darà il suo assenso alla Banca, che provvederà a mettere a disposizione di Finpiemonte, secondo le indicazioni ricevute, le somme rinvenienti dall'estinzione del finanziamento.

2. E' anche consentita l'estinzione volontaria parziale del finanziamento, senza necessità di assenso di Finpiemonte. In tal caso la Banca si impegna a comunicare per iscritto l'avvenuta estinzione parziale e a retrocedere le somme di competenza di Finpiemonte.

Art. 9 – Revoca, risoluzione e recupero del finanziamento

1. In caso di inadempienza da parte del beneficiario degli obblighi assunti con la domanda o qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti per l'accesso al finanziamento e comunque, col ricorrere di una o più cause di revoca regolate dalla Disciplina di Riferimento e richiamate nel Contratto di Finanziamento, ai sensi dell'art. 7 che precede, Finpiemonte potrà adottare la revoca del finanziamento concesso con fondi pubblici con conseguente obbligo di immediata restituzione delle somme di pertinenza del Fondo Rotativo. Detta revoca si estende automaticamente al finanziamento concesso con provvista della Banca.
2. La Banca potrà risolvere, nell'ambito delle clausole risolutive previste dal Contratto di Finanziamento, i finanziamenti bancari concessi, dandone comunicazione motivata scritta a Finpiemonte. La Banca si obbliga altresì a comunicare a Finpiemonte ogni informazione di cui sia a conoscenza, rilevante ai fini della decadenza dal finanziamento pubblico, senza indugio al verificarsi dell'evento e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui acquisisce l'informazione, al fine di consentire a Finpiemonte la valutazione e adozione dei provvedimenti di competenza.
3. La Banca, dandone comunicazione a Finpiemonte, attiverà in ogni caso tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e nei tempi valutati opportuni per il recupero dell'intero credito compatibilmente con la normativa vigente, anche in nome e per conto di Finpiemonte.
4. La Banca potrà proporre a Finpiemonte, eventuali piani di rientro, o eventualmente un nuovo tipo di contratto, per la restituzione delle rate insolute o accordi transattivi concordati con il beneficiario. Finpiemonte farà pervenire le proprie determinazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione. I costi documentati dalla Banca per il recupero del credito sono da ripartire proporzionalmente in base alla percentuale del cofinanziamento.

In caso di assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del beneficiario, la Banca avrà cura di intervenire in ogni procedura, insinuando crediti, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto utile, avendo sempre cura di far valere la posizione privilegiata del credito vantato da Finpiemonte, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.lgs. 123/1998, in caso di revoca. La Banca si impegna a tenere costantemente informata Finpiemonte sulle attività espletate nell'ambito del fallimento o delle altre procedure concorsuali. In caso sia necessario assentire a proposte di concordato o accordi di ristrutturazione dei debiti, anche in via stragiudiziale, ovvero votare nelle adunanze dei creditori, qualora il credito di Finpiemonte non sia assistito dal privilegio ex lege, le relative determinazioni saranno oggetto di preventiva consultazione e condivisione tra le parti.

Ai fini del recupero dei crediti per la quota di Finpiemonte da parte della Banca, Finpiemonte fornirà alla Banca stessa, su richiesta, una dichiarazione di attestazione

del credito ovvero, qualora ritenuto necessario, l'estratto autentico dei libri contabili.

5. Il mancato pagamento – anche parziale – delle somme messe a disposizione da Finpiemonte dovute dal soggetto finanziato produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore di Finpiemonte.
6. Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo, pari al tasso applicato alla quota di finanziamento pubblico maggiorato di 3 punti percentuali annui.
7. Tutte le somme recuperate, al netto delle spese legali esterne sostenute e documentate, sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, anche ipotecari, saranno comunque ripartite pro-quota tra la Banca e Finpiemonte, in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, in base alla percentuale di concorso nel finanziamento. Resta escluso il caso di recupero delle somme in ambito concorsuale in via privilegiata ex D.Lgs. n.123/1998 che saranno accreditate interamente a Finpiemonte e non concorreranno alla ripartizione pro quota.

Art. 10 – Mandato con/senza rappresentanza

1. Finpiemonte conferisce alla Banca, che accetta, mandato senza rappresentanza affinché la Banca in nome proprio e per conto e nell'interesse di Finpiemonte possa:
 - a) stipulare tutti i contratti e gestire, tramite le proprie strutture, ogni rapporto giuridico con i soggetti finanziati;
 - b) acquisire le garanzie reali e personali a tutela dei finanziamenti stessi, per le quote di rispettiva competenza della Banca e di Finpiemonte;
 - c) esigere il pagamento di ogni corrispettivo od onere inerenti i contratti di finanziamento, procedere all'incasso delle singole rate di finanziamento, secondo il piano di rientro approvato;
 - d) procedere, in caso di ritardo o inadempimento della parte finanziata, a fare quanto necessario per il recupero, anche coattivo, del finanziamento erogato, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i. promuovere azioni giudiziarie di cognizione, ingiuntive e cautelari in qualsivoglia sede, civile, penale o amministrativa; incaricare avvocati; sottoscrivere attestazioni contabili; sottoscrivere atti di precetto e compiere azioni esecutive mobiliari ed immobiliari e presso terzi; rinunciare alle azioni, alle domande o agli atti dei giudizi, previa comunicazione a Finpiemonte;
 - ii. promuovere ed intervenire in ogni procedura concorsuale, insinuando crediti, votando nelle adunanze dei creditori, assentendo a concordati, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto inerente a dette procedure, avendo sempre cura di far valere la posizione privilegiata del credito vantato da Finpiemonte, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.lgs. 123/1998;
 - iii. curare l'esecuzione dei giudicati con ogni mezzo dalla legge concesso;
 - e) fare insomma, anche se qui non specificato, tutto quanto riterrà necessario,

utile, opportuno per il buon espletamento del mandato;

- f) definire eventuali accordi transattivi con il beneficiario, secondo le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune, comunicandone preventivamente il contenuto a Finpiemonte che farà pervenire le proprie determinazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione.

2. In caso sia necessario agire in rappresentanza di Finpiemonte, il potere rappresentativo sarà oggetto di specifico mandato con rappresentanza o specifica procura.

Art. 11 – Divieto di cessione del credito

1. Per tutta la durata del finanziamento, il credito di Finpiemonte nei confronti del beneficiario non è cedibile.
2. Le Parti convengono che, in caso contrario, qualora risultasse che la Banca abbia ceduto uno o più crediti, questa sarà tenuta a restituire a Finpiemonte l'intero ammontare del credito ceduto oltre agli interessi legali dalla data della cessione al giorno dell'effettivo pagamento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.
3. La Banca ha l'onere di gestire le eventuali situazioni di insolvenza, sofferenza e incaglio. Nell'ipotesi in cui la Banca ritenga di avvalersi di apposite banche / società specializzate nel recupero crediti dovrà darne comunicazione scritta a Finpiemonte.
4. In caso la Banca sia interessata da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc.), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente convenzione curando di mantenere traccia dei dati storici della pratica di finanziamento. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione a Finpiemonte.

Art. 12 - Prova delle somme dovute

1. Al fine dell'accertamento delle somme dovute, tra le Parti faranno stato e prova i libri e le scritture contabili.

Art. 13 – Durata della convenzione

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimarrà vigente sino a disdetta di una delle Parti da inviarsi mediante lettera raccomandata con almeno tre mesi di preavviso.

La presente Convenzione disciplina tutti i finanziamenti sottoscritti successivamente alla predetta data, relativamente alle nuove Misure attivate ai sensi della Convenzione stessa, restando i finanziamenti già sottoscritti disciplinati dalle precedenti Convenzioni in essere tra Finpiemonte e la Banca.

In caso di disdetta la Convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

Art. 14 – Modifiche della Convenzione

Le intese tutte di cui al presente atto possono essere di comune accordo modificate in

relazione a singole clausole tramite semplice scambio di lettere tra le parti sottoscritte, le quali determineranno in queste ipotesi la data di decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni.

Art. 15 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 16 – Spese

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente Convenzione è a carico di Finpiemonte.

Art. 17 – Domiciliazione - Comunicazioni

Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:

- FINPIEMONTE S.p.A. – Galleria San Federico 54 – 10121 Torino
- BANCA _____ presso la propria sede
sita in _____

Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere inviata per lettera o mail (normale o PEC) ai seguenti indirizzi:

- per Finpiemonte: Galleria San Federico 54, 10121 Torino – mail:
finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it
- per la Banca:

Torino, ____/____/____

Finpiemonte S.p.A.

Banca

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. si dichiara di avere esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni contenute nella presente Convenzione, di approvarle espressamente tutte e, in particolare, si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole:

- Articolo 5 – Concessione ed erogazione dei finanziamenti
- Articolo 6 – Caratteristiche dei finanziamenti
- Articolo 7 – Obbligazioni della Banca
- Articolo 8 – Estinzione anticipata - Rimborso



- Articolo 9 – Revoca, risoluzione e recupero del finanziamento
- Articolo 10 – Mandato con/senza rappresentanza
- Articolo 11 – Divieto di cessione del credito

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, il _____

Finpiemonte S.p.A.

Banca